



## COMUNE DI CONTA'

Provincia di Trento  
Sede legale: 38093 Contà – via Roma 21  
codice fiscale-partita iva 02401910225  
pec: [comune@pec.comune.conta.tn.it](mailto:comune@pec.comune.conta.tn.it)  
mail: [info@comune.conta.tn.it](mailto:info@comune.conta.tn.it)

Prot. n. 2360

Contà, lì 05.05.2025

### OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - ACCONTO 2025 - scadenza 16.06.2025

L'IM.I.S. è l'imposta locale sugli immobili disciplinata dalla L.P. 14 del 30 dicembre 2014, artt. 1-14, modificata con legge provinciale 13/2024 il cui art. 4 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2025 le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni in scadenza al 31.12.2024.

**CHI LA PAGA:** proprietario del bene, titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e locatario finanziario  
**ALIQUOTE E DETRAZIONI e AGEVOLAZIONI**

Categorie	Aliquote	Detrazioni/Deduzioni
Abitazione principale + max 2 pertinenze anche stesso tipo (C2,C6,C7)		ESENTE
Abitazione principale nella cat. (A1, A8, A9)	3,5 per mille	328,00
Fabbr.Strumentali attività agricola rendita minore o uguale a 25.000 euro		ESENTE
Fabbr.Strumentali attività agricola rendita superiore a 25.000 euro	1,00 per mille	1.500,00 (da detrarsi dalla rendita)
Fabbricati uso non abitativo (A10, C1, C3, D2)	5,5 per mille	
Fabbricati D1 on rendita minore o uguale a 75.000,00 euro	5,5 per mille	
Fabbricati D7 e D8 con rendita minore o uguale a 50.000,00 euro	5,5 per mille	
Fabbricati uso non abitativo (D1 con rendita superiore a 75.000, D3, D4, D6, D7 e D8 con rendita superiore a 50.000, D9)	7,9 per mille	
Fabbricati non compresi nelle categorie precedenti	8,95 per mille	
Aree edificabili e assimilazione ad aree come gli F2 - F3 - F4	8,95 per mille	

### COME SI CALCOLA:

**fabbricati:** la base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale per i moltiplicatori elencati di seguito. L'importo IMIS da pagare è dato dalla base imponibile moltiplicata per l'aliquota e rapportata alla percentuale di proprietà e ai mesi di possesso. Si sottrae la detrazione per ab. principale nel caso di A1-A8-A9

MOLTIPLICATORI	
168	categoria A (eccetto A/10) e nelle categorie i C/2, C/6 e C/7
147	categoria B e C/3, C/4 e C/5
84	categoria A/10 e D/5
68,25	categoria D (eccetto D/5)
57,75	categoria C/1

**aree edificabili:** la base imponibile è, o il valore venale in commercio, o quello ottenuto moltiplicando i mq dell'area per i parametri fissati dalla Delibera giuntales n. 38/2018. L'importo da pagare è dato dalla base imponibile moltiplicata per l'aliquota rapportata alla percentuale di proprietà e ai mesi di possesso. Sono assimilabili alle aree gli F2 – F3 – F4

### CASI DI ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE:

- unità immobiliare e pertinenze concesse con contratto di comodato registrato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, ivi residenti.
- Unità immobiliare e pertinenze (non locata) posseduta da anziani ricoverati in istituti di ricovero o sanitari.
- Fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica. A tal proposito viene introdotto l'obbligo di presentare una comunicazione per far conoscere quale dei due fabbricati sia abitazione principale nel caso di assenza di figli
- Fabbricato (non locato) posseduto dal personale in servizio permanente alle forze armate per le quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e residenza anagrafica

### ABITAZIONE PRINCIPALE PER CONIUGI RESIDENTI E DIMORANTI IN FABBRICATI DISTINTI

La nuova formulazione dell'art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014 prevede che dall'01.01.2022 qualora i coniugi scindano l'unitarietà del nucleo familiare ponendo la loro residenza anagrafica e dimora abituale in due distinti fabbricati, di cui sono proprietari o titolari di altri diritti reali, possono applicare l'agevolazione per l'abitazione principale su entrambi gli immobili. A tal fine è necessario presentare apposita comunicazione come prevista dal regolamento entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.

### CASI PARTICOLARI:

- Fabbricati di interesse storico-artistico: la base imponibile è ridotta del 50%
- Fabbricati riconosciuti inagibili e inabitabili mediante accertamento tecnico comunale: base imponibile ridotta al 50%

NB: si ricorda che a seguito della variante al PRG 2024 le aree interessate sono soggette a IMIS a partire dalla 1<sup>a</sup> adozione e l'imposta verrà recuperata o rimborsata a seguito dell'approvazione definitiva del piano regolatore